

CONSIGLIO DI STATO

Conferma T.A.R. Friuli Venezia Giulia - Sezione I - Sentenza del 15 maggio 2017, n. 173.

Sezione III - Sentenza del 18 maggio 2017, n. 2354.

È legittima l'esclusione di una lista perché tutte le sottoscrizioni sono prive della modalità di identificazione da parte del pubblico ufficiale che le ha autenticate. La verbalizzazione da parte dell'autenticatore delle modalità con cui ha identificato i sottoscrittori (nel caso in specie, la conoscenza personale) deve essere attestata per iscritto nell'ambito del processo verbale di autenticazione, non essendo suscettibile di sanatoria o integrazione postuma. Un tanto è previsto ed espressamente sanzionato con l'invalidità dall'art. 5, comma 3, della legge regionale 28/2007.

Omissis

5.1 La L.R. 05/12/2013, n. 19, recante "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali", si occupa specificatamente delle autenticazioni nell'ambito del procedimento elettorale prevedendo che, per esso, trovi applicazione l'articolo 5, della legge regionale 28/2007. La disposizione richiamata prevede altresì che "...2. L'autenticazione è compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, ai fini della presente legge l'autenticazione non è valida quando l'eventuale incompletezza o inesattezza della stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Con riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante".

5.2 Il Collegio non può che richiamare il principio per il quale "le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale - non integrabile *aliunde* - della presentazione della lista o delle candidature" (cfr. Sez. V, Sent., 15/06/2015, n. 2920 e 22 gennaio 2014, n. 282).

Nel caso di specie ciò che è mancata è l'indicazione delle modalità di identificazione del sottoscrittore, adempimento, che:

- a) è espressamente indicato quale obbligatorio dalla legge regionale 19/2013 mediante l'esplicito, sia pur indiretto, richiamo all'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 445/2000;
- b) preordinato a dare evidenza documentale alla materiale attività di accertamento dell'identità del sottoscrittore compiuta dal pubblico ufficiale, oggettivamente ineludibile ed infungibile nell'ambito dell'iter logico formale delineato dal legislatore;
- c) espressamente sanzionato con l'invalidità dal comma 3, dell'articolo 5, della l.r. 28/2007, richiamato dalla l.r. 19/2013 cit., che chiaramente afferma che "*l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante*".

5.3. È pur vero che la Sezione, di recente, affrontando la questione dell'eventuale incidenza invalidante del difetto dell'indicazione della data nell'ambito dell'autenticazione (elemento pure contemplato dall'articolo 21, comma 2, cit.), ha avuto modo di affermare - in un quadro che a differenza di quello oggetto dell'odierno esame non contemplava una disciplina di dettaglio a livello regionale, e si presentava per converso frammentario e poco chiaro - che tale inadempienza, in difetto di espressa sanzione, non rileva, di per sé sola, ai fini dell'invalidità delle sottoscrizioni, salvo che nei limiti in cui la stessa comporti anche la violazione del termine fissato per la presentazione delle candidature, ex articolo 14, comma 3, della legge 53/90 (cfr. Consiglio di Stato, Sez III, n. 1897/2016).

Tuttavia, come sopra ricordato, nel caso di specie la sanzione della invalidità è espressamente comminata dal comma 3, dell'articolo 5, della l.r. 28/2007, e l'inadempimento del quale si discute concerne proprio quella prescrizione, fra le tante previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, che è funzionale alla certezza dell'avvenuta identificazione del sottoscrittore.

6. È evidente che il *favor participationis* non possa giustificare la sanatoria a mezzo di dichiarazione postuma da parte del funzionario, giusto quanto già condivisibilmente affermato dal primo giudice in ordine allo speculare e prevalente principio della *par condicio* dei partecipanti alla competizione elettorale.
- 6.1. Né può ritenersi dirimente l'asserita imputabilità dell'inadempienza al funzionario autenticante, atteso che, le norme - quelle che l'appellante definisce "norme d'azione" - si presumono conosciute anche dai sottoscrittori, i quali ben possono, a mezzo dell'utilizzo dell'ordinaria diligenza, verificarne il rispetto, vieppiù quando, come nel caso di specie, dalle stesse dipende la sorte della lista elettorale.
- 6.2. Non convince infine la scissione, operata dall'appellante, tra funzione accertativa e funzione dichiarativa all'interno del procedimento di autenticazione, atteso che, seppur ammissibile, la scissione logico funzionale descritta, non può valere, in presenza di norme procedurali analitiche e di sanzioni espresse, a confinare la funzione dichiarativa nell'area dell'irregolarità sanabile, ove essa si innesti nell'ambito di una competizione elettorale che fonda le sue basi sulla certezza e sulla pronta verificabilità delle situazioni legittimanti.

Omissis